

*Protocollo:* I.11.02.156/2021

*Data:* Cuneo, 19 gennaio 2021

*Rif.:* RG/cac

*Oggetto:* Risposta a Vostra richiesta

Con la presente siamo a rispondere alla Vostra mail avente per oggetto: “*richiesta parere professionale su esecuzione test antigenici rapidi* (di seguito TAR)”

Come riportato correttamente dalla Vostra lettera il termine “atto medico” è ancora molto discusso sia in letteratura che a livello legislativo, detto ciò l’atto medico o ancora meglio l’atto sanitario deve essere messo in opera da personale medico o da professionisti sanitari con comprovata esperienza e competenza.

I tamponi possono essere eseguiti solamente da personale sanitario debitamente formato, per garantire la qualità del tampone e la sicurezza della persona assistita sottoposta all’esame. Il personale laico non viene citato in nessun documento inerente all’esecuzione di tamponi rapidi antigenici, di conseguenza non può essere delegata tale funzione che spetta al personale sanitario. Si ricorda inoltre che la responsabilità è personale e non si può delegare ad un altro soggetto se questo non ricopre la stessa funzione del delegante. In assenza di altri professionisti sanitari il medico è l’unica figura professionale preposta ad eseguire eventuali tamponi rapidi antigenici e a garantire la sicurezza dell’assistito.

Tutto il personale medico ed infermieristico in possesso della laurea e della abilitazione prevista dalla normativa non può esercitare se non risulta iscritto negli albi professionali in quanto risulterebbe in contrasto con la normativa vigente.

Questo Ordine richiama l’attenzione nella tutela delle persone assistite e degli operatori e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

L’occasione è gradita per salutarVi

Il Presidente  
Dottor Remo Galaverna

